

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1043)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 22 marzo 1973 (V. Stampato n. 1513)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(BOZZI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 aprile 1973*

**Servizi di mensa-bar
nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad istituire e, se istituite, a gestire, secondo le norme di cui al successivo articolo 5, per uno o più impianti e per il dipendente personale, nonché per quello dipendente dalle imprese appaltatrici, adibiti

agli impianti stessi, servizi di mensa a finalità aziendali, e cioè quando sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) si abbia una consistenza di personale quotidianamente al lavoro negli impianti di almeno 250 unità, oppure sia comunque prevedibile che fruiscano del servizio di mensa almeno 50 dipendenti in servizio negli impianti medesimi;

b) che l'intervallo di tempo assegnato, in base alle norme sulla disciplina dell'orario di lavoro, per la refezione tra il primo ed il secondo periodo del turno fisso giornaliero di lavoro del personale degli impianti, non sia superiore alle due ore e non consenta altresì l'allontanamento dagli impianti, in relazione alla importanza del centro abitato ed alla distanza fra questo e gli impianti medesimi.

Per le mense di cui al presente articolo, istituite e in funzione alla data di approvazione della presente legge, si può prescindere dai limiti di cui al punto a).

La partecipazione alle predette mense può essere ammessa anche per il personale di altri impianti il quale, in relazione all'orario dei turni di servizio e alla distanza della propria abitazione, non sia in grado di rientrare per consumare il pasto nell'abitazione stessa.

Art. 2.

Nelle località ove risulti giustificato dalla concentrazione del dipendente personale ivi utilizzato, dalle caratteristiche dei turni giornalieri di lavoro e dalle particolari esigenze di servizio, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ad istituire e gestire mense a finalità aziendale-assistenziali.

Art. 3.

Nelle mense di cui ai precedenti articoli può essere attuato servizio ridotto di bar, purchè sia assicurata l'autosufficienza economica della gestione del servizio stesso.

Art. 4.

La composizione e il prezzo del pasto tipo per le mense di cui all'articolo 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative ed il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. L'Azienda stessa è autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio l'onere derivante da eventuali disavanzi di gestione delle mense stesse.

Nelle mense di cui all'articolo 2 il prezzo dei pasti è stabilito con provvedimento del direttore compartimentale competente per territorio, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative. Detto prezzo dovrà assicurare la copertura dei costi di gestione ad eccezione di quelli relativi ai lavori di manutenzione, miglioria e rinnovo dei locali, delle attrezzature fisse e dei mobili, nonché di quelli per la fornitura di acqua, combustibili ed energia elettrica.

Per assicurare l'equilibrio della gestione il direttore compartimentale provvederà all'adeguamento del prezzo in relazione alle eventuali variazioni nei costi.

Art. 5.

Alla gestione dei servizi di mensa citati ai precedenti articoli 1 e 2 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può provvedere con concessione del servizio in appalto, o direttamente a mezzo incaricati, oppure con affidamento del servizio stesso alle sezioni del Dopolavoro ferroviario.

Tra i servizi richiedenti prestazioni di opera personale che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può svolgere tramite incaricati, ai sensi dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sono da considerare compresi anche quelli occorrenti per le mense di cui alla presente legge.

Art. 6.

I criteri di gestione delle mense, l'ordinamento contabile e i relativi controlli, gli organi predisposti alla loro vigilanza ed al loro funzionamento sono stabiliti dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative.

Art. 7.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a comprendere nei propri programmi di investimenti patrimoniali i lavori e le provviste di materiale di esercizio occorrenti per l'impianto, l'ammodernamento e la sistemazione dei servizi di mensa di cui ai precedenti articoli.

Per gli anni finanziari 1973, 1974 e 1975, la somma da destinare all'esecuzione dei lavori e delle provviste di cui al comma precedente, è stabilita nell'importo complessivo di lire 600 milioni e sarà imputata, in ragione di lire 200 milioni per ognuno degli anni suddetti, agli stanziamenti iscritti fra le spese in conto capitale del bilancio dell'Azienda stessa.

Art. 8.

La spesa per il funzionamento e la gestione delle mense aziendali, di cui alla presente legge, rimane stabilita, a tutto l'anno finanziario 1972, nei limiti di quella impegnata a valere sulle disponibilità del capitolo n. 210 « Spese per i dormitori, le mense, ecc. », dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Alla spesa predetta, per l'anno finanziario 1973, valutata in complessive lire 1.500 milioni, l'Azienda provvederà a valere sulle disponibilità recate dai capitoli nn. 110 « Spese per gli incaricati ecc. », per lire 1.000 milioni, e 210 « Spese per i dormitori, le mense, eccetera », per lire 500 milioni dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario medesimo.

Per gli anni finanziari successivi l'Azienda stessa provvederà con i normali stanziamenti di bilancio.